



OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE, DEL PARCO COMUNALE E DEL CAMPO SPORTIVO E LOCALE ADIBITO A PALESTRA, DI PROPRIETA' COMUNALE; PROROGA DELL'EFFICACIA.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l'art. 35, ove si prevede che «*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*»;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 avente ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 avente ad oggetto «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», che estende le misure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020;

VISTO il D.P.C.M. 11 marzo 2020, avente ad oggetto «*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*»;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*»;

DATO ATTO CHE al fine di meglio tutelare la salute pubblica, è stato ritenuto opportuno disporre con propria ordinanza n. 2 e n. 3 del 18-03-2020 in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale e alle misure sanitarie di prevenzione e contenimento di carattere locale - la chiusura del parco comunale e del campo sportivo e locale adibito a palestra, di proprietà comunale;

DATO ATTO CHE, con D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” è stato disposto di prorogare l'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020,

nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data del 13 aprile 2020.

Dato atto che, con D.P.C.M. 10 aprile 2020, è stato disposto di prorogare l'efficacia delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino alla data del 3 maggio 2020;

Ravvisata la necessità di prorogare gli effetti della propria ordinanza n. 2 e n. 3 del 18/03/2020 fino alla data di cessazione delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

per quanto sopra esposto e considerato

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 2 e n. 3 del 18.03.2020

ORDINA

1. di prorogare gli effetti della propria ordinanza n. 2 e n. 3 del 18/03/2020 con la quale era stata disposta la chiusura del parco comunale e del campo sportivo e locale adibito a palestra, di proprietà comunale fino alla data di cessazione delle misure urgenti di contenimento del contagio adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Si dà atto che la presente ordinanza sarà comunicata al Prefetto della Provincia di Novara, è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Piemonte ovvero, in applicazione del D.P.R.24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
PAOLO PATRIOLI

